

PIANO DI SETTORE AGRICOLO
DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
PARCO ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE N. 36/1977



VARIANTE N. 1/2009 AL PIANO DI SETTORE AGRICOLO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Adottato con Delibera di A.C. n. 2 del 16-03-2010
	Approvato con Delibera di A.C. n. 6 del 29-06-2010

INDICE

Art.	Titolo	Pag.
1	Finalità contenuti e ambito di applicazione.	3
2	Rapporti tra P.S.A., P.T.C., P.R.G. e loro piani attuativi.	3
3	Strumenti funzionali all'istruttoria delle istanze	4
4	Piano di Sviluppo Aziendale (P.Sv.A.)	4
5	Piano di Conduzione (P.C.)	6
6	Dichiarazione di compatibilità ambientale	7
7	Atti di impegno	8
8	Strumenti di gestione e di indirizzo del P.S.A.	8
9	Commissione tecnico consultiva per la gestione del P.S.A.	9
10	Azzonamento	9
11	Zona D. Zona agricola	11
12	Zona C1a. Zona a parco agricolo forestale.	13
13	Zona C1b. Zona a parco agricolo forestale.	13
14	Zona C2. Zona ad alto valore paesistico.	16
15	Zona B3a. Zona di riqualificazione ambientale.	17
16	Zona B3b. Zona di riqualificazione ambientale.	19
17	Strutture di protezione delle colture.	21
18	Interventi edilizi. Norme generali.	21
19	Strutture di servizio ai fondi.	23
20	Tempi di lavoro	24
21	Standard per il recupero edilizio a fini residenziali	25
22	Recinzioni	25
23	Attività agrituristiche	26
24	Marchio collettivo- Associazioni - Eventi fieristici e promozionali.	27
25	Fruizione dello spazio rurale. Orti urbani	27
26	Soprassuoli forestali filari e siepi	27
27	Qualità colturali e indirizzi produttivi	28
28	Indici di conversione capi animali-Unità Bovine Adulte	28
29	Gestione delle superfici incolte e abbandonate	29
30	Gestione delle pratiche edilizie	29

ART 1

Finalità contenuti e ambito di applicazione

1. Il Piano di Settore Agricolo (P.S.A.), in quanto strumento di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, si muove nell'intento di valorizzare e tutelare l'attività agricola, intesa sia come attività economica sia come strumento di gestione dei caratteri territoriali e ambientali che il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco riconosce come meritevoli di valorizzazione e di tutela.
2. Il Piano di Settore Agricolo, a tal fine, definisce norme e indirizzi che rispondono agli specifici rimandi contenuti nelle N.T.A. del P.T.C, e regolamentano le diverse attività che si svolgono sul territorio rurale del Parco. Ai contenuti del P.S.A. il Consorzio del Parco dei Colli, per quanto consentito dalle N.T.A. del P.T.C., si rifà anche per esprimere i pareri, quando dovuti per gli interventi consentiti nelle zone di Iniziativa Comunale (IC) e per le opere consentite nella zona B1 e B2.
3. Il P.S.A. si applica con valenza normativa su tutte le aree agricole individuate dai P.R.G. dei Comuni, ricomprese nelle zone: D - Zona agricola; C1 - Zona a parco agricolo forestale; C2 - Zona ad alto valore paesistico; B3 - Zona di riqualificazione ambientale; di cui all'art. 7 del P.T.C, così come individuate e articolate dal successivo art. 10, fatta eccezione per quelle ricadenti nel perimetro dei nuclei abitati individuati nel relativo Piano di Settore di cui all'art. 3.3.2 lett. f delle N.T.A. del P.T.C. e per le aree edificate ed infrastrutturate di cui alla Tavola A – Azzonamento- del Piano di Settore Agricolo approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 25 del 17/12/1998. Si applica inoltre come strumento di indirizzo sulle zone B2, B1 e IC. Non si applica all'interno dei nuclei abitati individuati nello specifico Piano di Settore di cui all'art. 3.2 lett.f delle N.T.A. del P.T.C..

ART 2

Rapporti tra il P.S.A.. il Piano Territoriale del Parco, i P.R.G. comunali e i loro rispettivi piani attuativi.

1. Ai sensi dell'art.3 della L.R. n°8/1991 il P.S.A., in tutti i suoi contenuti, è strumento attuativo del P.T.C.: esso non lo modifica ma lo articola e lo precisa formulando direttive di settore che, con l'approvazione del Piano stesso, divengono norma vincolante.
2. Il P.S.A. dà risposta agli espliciti quesiti formulati allo stesso dal P.T.C anche in forma di rinvio per la definizione di particolari problematiche.
3. Rispetto ai P.R.G. comunali vigenti, rimangono escluse dalle previsioni del P.S.A., oltre alle zone agricole esterne al perimetro del Parco, anche le zone I.C. per le quali il Consorzio potrà utilizzare le indicazioni del P.S.A. per la formulazione di pareri, quando dovuti o richiesti, relativi a piani e progetti riguardanti il settore, pur non avendo esse il valore di norma e quindi non essendo vincolanti.
4. Sono pure escluse dalle previsioni del P.S.A. le zone a Riserva naturale B1 e B2 in quanto normate dal Piano delle Riserve, dal Piano del Parco Naturale e Piano di gestione dei S.I.C.; in tali zone, in attesa dell'elaborazione dei relativi Piani, eventuali previsioni del P.S.A. possono divenire efficaci e operanti solo dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale.
5. Il P.S.A. prevale sugli indirizzi definiti dal P.T.L. per il ruolo fondamentale svolto dal settore agricolo in ordine al mantenimento e alla conservazione dello spazio rurale del Parco.

ART 3

Strumenti funzionali all'istruttoria delle istanze

1. Il P.S.A.. vista la complessità della materia che è chiamato a governare, che spazia dalle esigenze economiche del mercato alla tutela e alla valorizzazione dei beni ambientali, nella consapevolezza della eterogeneità e della dinamicità del settore primario e a fronte della conseguente eterogeneità delle istanze che questo esprime in ordine alle modificazioni del territorio, prevede una serie di "strumenti" funzionali all'istruttoria di tali istanze a cui viene affidata la capacità di strutturarle, di favorirne l'interpretazione in fase istruttoria e di formalizzare, conseguentemente alla loro approvazione, "atti di impegno" con cui, appunto, regolare gli eventuali impegni a cui può essere subordinato l'intervento assentito.
2. Tali strumenti, di cui negli articoli successivi si descrivono i contenuti e il campo di applicazione, sono:
 - 1°) Piano di sviluppo aziendale;
 - 2°) Piano di conduzione aziendale;
 - 3°) Dichiarazione di compatibilità aziendale;
 - 4°) Atti di impegno.

ART4

Piano di Sviluppo Aziendale (P.Sv.A.)

1. Il Piano di Sviluppo Aziendale è uno strumento di iniziativa privata predisposto dalle Imprese Agricole per facilitare all'Ente Parco l'istruttoria della richiesta proposta, sia in ordine agli interventi edilizi previsti che in ordine alla gestione e al governo del territorio e dell'ambiente.
2. Tale strumento deve consentire la chiara e oggettiva valutazione:
 - degli obiettivi e delle previsioni di adeguamento e/o sviluppo a breve, medio e lungo termine dell'Impresa Agricola;
 - delle azioni e attenzioni poste in atto dall'Impresa Agricola per la salvaguardia del territorio e del paesaggio agricolo;
 - della congruità dell'intervento previsto con gli obiettivi definiti dal P.T.C., dal P.S.A. e dagli eventuali altri Piani di settore per l'ambito territoriale coinvolto con i bisogni aziendali;
 - delle interrelazioni che l'intervento previsto modifica attiva o interrompe, nei riguardi dell'ambiente, nella sua più ampia accezione;
 - dell'opportunità di stipulare "Atti di impegno" (convenzioni, contratti di protezione ambientale o atti d'obbligo) così come definiti nel successivo art. 7.
3. Il P.Sv.A. può accompagnare ogni progetto o programma di intervento edilizio, territoriale e ambientale. Esso è comunque dovuto per gli interventi che espressamente lo richiedono e deve riferirsi all'intera superficie aziendale
4. A ragione dell'ambito d'intervento e delle tematiche trattate, il P.Sv.A. deve essere redatto e asseverato da un tecnico iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o Agrotecnici. Il documento deve essere controfirmato per accettazione dal richiedente.
5. Il P.Sv.A., oltre a tutti gli elementi ritenuti significativi per permettere le valutazioni di cui sopra, che varieranno in relazione ai vari tipi di intervento previsti e alle qualità ambientali dei diversi luoghi interessati, dovrà obbligatoriamente documentare e precisare:
 - a) l'esistenza dei presupposti soggettivi, di cui all'art. 60 della L.R. 12 del 11/03/2005;
 - b) lo stato di fatto, ovvero le caratteristiche e l'organizzazione dell'impresa agricola, dettagliando:
 - b1) la forma di conduzione aziendale;

- b2) l'indirizzo produttivo, precisandone l'esclusività o prevalenza ed eventualmente indicando e quantificando le diverse quote;
- b3) la disponibilità e il titolo di godimento (proprietà, affitto, ecc.) dei capitali fondiari (terreni ed edifici) e d'esercizio disponibili e di quelli impiegati nel processo produttivo, documentandone per i primi la vigenza e attualità;
- b4) la localizzazione del Centro Aziendale, la distribuzione della superficie aziendale e la sua qualificazione in ordine agli usi del suolo e alle coperture vegetali, dandone illustrazione su idonea base cartografica;
- b5) i metodi di coltivazione adottati (tradizionale, integrato, biologico), le tipologie e i quantitativi delle produzioni aziendali;
- b6) le caratteristiche e la consistenza degli allevamenti zootecnici e le modalità di smaltimento dei relativi reflui;
- b7) la forza lavoro dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a tempo pieno e a tempo parziale e i rapporti di parentela che legano gli occupati al titolare dell'azienda;
- b8) le caratteristiche dell'accessibilità, carrabile e pedonale, di accesso e servizio al fondo agricolo, delle sistemazioni idraulico-agrario-forestali e delle eventuali recinzioni del fondo o delle pertinenze degli edifici, descrivendone distribuzione, tipologia, condizioni manutentorie e i diritti d'uso propri del richiedente e di terze persone;
- b9) la presenza di siepi, filari, elementi arborei isolati e fasce alberate, oltre che gli ambiti forestali di cui al successivo art. 26, descrivendone composizione e struttura;
- c) lo stato di progetto, ovvero le previsioni della nuova organizzazione aziendale, dettagliando:
 - c1) gli interventi previsti nel breve, medio e lungo termine, i loro tempi di attuazione, i mezzi finanziari e i finanziamenti eventualmente richiesti e le previsioni di sviluppo, o di nuovo assetto, conseguenti alle opere che si intendono realizzare;
 - c2) l'indirizzo produttivo, precisandone l'esclusività o prevalenza ed eventualmente indicando e quantificando le diverse quote;
 - c3) la localizzazione del Centro Aziendale, la distribuzione della superficie aziendale e la sua qualificazione in ordine agli usi del suolo e alle coperture vegetali, dandone illustrazione su idonea base cartografica;
 - c4) la disponibilità e il titolo di godimento (proprietà, affitto, ecc.) dei capitali fondiari (terreni ed edifici) e d'esercizio disponibili e di quelli impiegati nel processo produttivo, documentandone per i primi la vigenza e attualità;
 - c5) i metodi di coltivazione adottati (tradizionale, integrato, biologico), le tipologie e i quantitativi delle produzioni aziendali;
 - c6) le caratteristiche e la consistenza degli allevamenti zootecnici e le modalità di smaltimento dei relativi reflui;
 - c7) la forza lavoro dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a tempo pieno e a tempo parziale e i rapporti di parentela che legano gli occupati al titolare dell'azienda;
 - c8) le caratteristiche dell'accessibilità, carrabile e pedonale, di accesso e servizio al fondo agricolo, delle sistemazioni idraulico-agrario-forestali e delle eventuali recinzioni del fondo o delle pertinenze degli edifici, descrivendone distribuzione, tipologia, condizioni manutentorie e i diritti d'uso propri del richiedente e di terze persone;
 - c9) la distribuzione di siepi, filari, elementi arborei isolati e fasce alberate, oltre che degli ambiti forestali di cui al successivo art. 26, descrivendone composizione e struttura;
 - c10) l'inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi previsti, con analisi delle interferenze sull'agroecosistema locale (usi del suolo, deflusso delle acque, impatto visivo);
 - c11) relativamente alle fattorie didattiche, agli agriturismi e alle aziende dotate di spaccio aziendale, dovrà essere illustrata l'organizzazione relativa all'accoglienza dei fruitori/consumatori;

c12) relativamente agli agriturismi dovranno essere dimostrate le capacità di autoapprovvigionamento (min. 50%) e dovranno essere evidenziate qualità, quantità e provenienza dei prodotti extra- aziendali.

6. Nel caso l'intervento previsto contempli la realizzazione di edifici residenziali, il P.Sv.A. dovrà inoltre includere:

per lo stato di fatto

- a) i tempi di lavoro necessari allo svolgimento delle attività aziendali, in riferimento ai punti b2, b3, b5 e b6 e in conformità al dettato dell'art. 20;
- b) il bilancio aziendale degli ultimi due anni supportato da idonea documentazione probatoria (registri contabili, modello unico, ecc.);

7. Costituiranno motivo di merito nella valutazione degli interventi proposti:

- i metodi di coltivazione integrata e biologica, secondo i relativi disciplinari;
- il rispetto della normativa sul benessere degli animali, secondo la normativa vigente;
- la coltivazione di specie foraggere, cerealicole e frutticole tipiche dell'area;
- il recupero, l'ampliamento e la formazione di filari e siepi campestri;
- il recupero di aree agricole collinari non boscate abbandonate da almeno un lustro;
- la presenza di processi di filiera finalizzati all'ottenimento di prodotti agroalimentari di qualità certificati da specifici marchi (Consorzio Parco dei Colli, Consorzi di tutela, ecc.) o disciplinari di produzione (IGT; DOC; DOCG, ecc.).

ART 5

Piano di Conduzione (P.C.)

1. Il Piano di Conduzione è uno strumento di iniziativa privata predisposto dai soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 per facilitare all'Ente Parco l'istruttoria della richiesta proposta, sia in ordine agli interventi edilizi previsti che in ordine alla gestione e al governo del territorio e dell'ambiente.
2. Tale strumento deve consentire la chiara e oggettiva valutazione:
 - degli obiettivi e delle previsioni di assetto e conduzione dei fondi coinvolti nella proposta di intervento, a breve, medio e lungo termine;
 - delle azioni e attenzioni poste in atto dal richiedente per la salvaguardia del territorio e del paesaggio;
 - della congruità dell'intervento previsto con gli obiettivi definiti dal P.T.C., dal P.S.A. e dagli eventuali altri Piani di settore per l'ambito territoriale coinvolto;
 - delle interrelazioni che l'intervento previsto modifica, attiva o interrompe nei riguardi dell'ambiente, nella sua più ampia accezione;
 - dell'opportunità di stipulare "Atti di impegno" (convenzioni, contratti di protezione ambientale o atti d'obbligo) così come definiti nel successivo art. 7.
3. Il P.C. può essere predisposto e presentato quale parte integrante di ogni progetto o programma di intervento. Esso è comunque dovuto per gli interventi che espressamente lo richiedono e deve riferirsi all'intera superficie fondiaria coinvolta nella proposta di intervento.
4. A ragione dell'ambito d'intervento e delle tematiche trattate, il P.C. deve essere redatto e asseverato da un tecnico iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o Agrotecnici. Il documento deve essere controfirmato per accettazione dal richiedente.
5. Il P.C., oltre a tutti gli elementi ritenuti significativi per permettere le valutazioni di cui sopra, che varieranno in relazione ai vari tipi di intervento previsti e alle qualità ambientali dei diversi luoghi interessati, dovrà obbligatoriamente documentare e precisare:
 - a) lo stato di fatto, dettagliando:

- a1) la veste giuridica del richiedente e il titolo di godimento dei capitali fondiari coinvolti nella proposta di intervento;
 - a2) la disponibilità e il titolo di godimento (proprietà, affitto, ecc.) dei capitali fondiari (terreni ed edifici) coinvolti nella proposta di intervento, documentandone la vigenza e attualità;
 - a3) la distribuzione dei capitali fondiari (terreni ed edifici) e la loro qualificazione in ordine alla destinazione funzionale, agli usi del suolo e alle coperture vegetali, dandone illustrazione su idonea base cartografica;
 - a4) le caratteristiche dell'accessibilità, carrabile e pedonale, di accesso e servizio al fondo agricolo, delle sistemazioni idraulico-agrario-forestali e delle eventuali recinzioni del fondo o delle pertinenze degli edifici, descrivendone distribuzione, tipologia, condizioni manutentorie e i diritti d'uso propri del richiedente e di terze persone;
 - a5) la presenza di siepi, filari, elementi arborei isolati e fasce alberate, oltre che gli ambiti forestali di cui al successivo art 26, descrivendone composizione e struttura;
- b) lo stato di progetto, dettagliando:
- b1) gli interventi previsti nel breve, medio e lungo termine, i loro tempi di attuazione, i mezzi finanziari e i finanziamenti eventualmente richiesti e le previsioni di nuovo assetto, conseguenti alle opere che si intendono realizzare;
 - b2) la disponibilità e il titolo di godimento (proprietà, affitto, ecc.) dei capitali fondiari (terreni ed edifici) coinvolti nella proposta di intervento, documentandone la vigenza e attualità;
 - b3) la distribuzione dei capitali fondiari (terreni ed edifici) e la loro qualificazione in ordine alla destinazione funzionale, agli usi del suolo e alle coperture vegetali, dandone illustrazione su idonea base cartografica;
 - b4) le caratteristiche dell'accessibilità, carrabile e pedonale, di accesso e servizio ai fondi, delle sistemazioni idraulico-agrario-forestali e delle eventuali recinzioni dei fondi o delle pertinenze degli edifici, descrivendone distribuzione, tipologia, condizioni manutentorie e i diritti d'uso propri del richiedente e di terze persone;
 - b5) la distribuzione di siepi, filari, elementi arborei isolati e fasce alberate, oltre che degli ambiti forestali di cui al successivo art. 26, descrivendone composizione e struttura;
 - b6) l'inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi previsti, con analisi delle interferenze sull'agroecosistema locale (usi del suolo, deflusso delle acque, impatto visivo).

ART 6

Dichiarazione di compatibilità ambientale (D.C.A.)

1. La Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, di cui all'art. 5 delle N.T.A. del P.T.C., qualora espressamente richiesta per la valutazione di interventi regolamentati dal presente Piano di Settore Agricolo, dovrà essere redatta da esperti nelle discipline interessate dall'intervento.
2. I contenuti della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale a sensi dell'ultimo comma dell'art 5 punto 5.4 delle N.T.A. del P.T.C, potranno essere di volta in volta definiti dal Consorzio a fronte delle specifiche necessità di tutela ambientale.
3. In ogni caso la Dichiarazione di Compatibilità Ambientale deve contenere gli elementi di cui ai punti a), b), c) del citato punto 5.4 dell'art 5 delle N.T.A. del P.T.C, ed espressamente:
 - a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'intervento, nonché dei cicli produttivi se riferita ad attività produttive;
 - b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;
 - c) identificazione delle interferenze prodotte e delle misure adottate per assicurare il rispetto delle norme vigenti, nonché per ridurre, annullare o compensare gli effetti negativi conseguenti l'intervento.
4. La Dichiarazione di Compatibilità Ambientale potrà sostituire il Piano di Sviluppo Aziendale o il Piano di Conduzione qualora ne incorpori i contenuti, così come definiti nei precedenti articoli n° 4 e n° 5.

ART 7

Atti di impegno

1. L'intervento assentito può essere subordinato all'assunzione da parte del richiedente di specifici "Atti di impegno" (atti d'obbligo; convenzioni; contratti di protezione ambientale), previsti dal Piano di Sviluppo Aziendale, dal Piano di Conduzione, dalla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale o diversamente concordati con il Consorzio.
2. Tali Atti possono essere stipulati anche per attivare e regolamentare azioni e attività, di iniziativa privata o pubblica e, attraverso essi, vengono garantite:
 - l'efficacia a lungo termine di taluni interventi che il Consorzio potrà realizzare a favore del settore primario, del territorio e dell'ambiente;
 - l'erogazione di servizi da parte delle aziende agricole, degli addetti e dei cittadini;
 - l'efficacia e il controllo delle opere autorizzate oltre che la corretta gestione dei beni di interesse collettivo ad esse eventualmente relazionati;
 - la necessità di indennizzare quanti fossero gravati da oneri conseguenti la realizzazione di interventi di pubblica utilità connessi alla gestione ambientale e territoriale.
3. In particolare:
 - l'atto d'obbligo impegna la parte privata al rispetto di specifici vincoli o indicazioni prescrittive;
 - le convenzioni regolano rapporti fondati su mutui impegni fra la parte pubblica e privata;
 - i contratti di protezione ambientale impegnano l'Amministrazione a fronte di prestazioni o servizi forniti dalla parte privata.
4. Tali "Atti impegno" possono essere sostituiti da analoghi obblighi assunti dal richiedente con l'Amministrazione Comunale nel cui territorio vengono realizzati gli interventi a condizione che soddisfino anche le attese o le richieste del Consorzio del Parco.
5. Il Consorzio si riserva la facoltà di definire le forme di garanzia che formeranno parte integrante degli atti d'obbligo e, in particolare, le procedure sanzionatorie, l'ammontare dei depositi cauzionali e le azioni sostitutive che potranno rendersi necessario per garantire l'efficacia degli impegni assunti.
6. Il Consorzio istituirà apposito archivio informatico, di tutti gli atti di impegno stipulati, al fine di una corretta gestione e vigilanza. Quest'ultima dovrà essere effettuata dal personale di controllo dell'Ente Parco, con una cadenza minima annuale.

ART 8

Strumenti di gestione e di indirizzo del P.S.A.

1. Il presente P.S.A., che si concreta nelle presenti N.T.A., nella Relazione Generale e nella Tavola di Azionamento (Tav A), è accompagnato da una serie di documenti che illustrano aspetti significativi delle analisi condotte preliminarmente alla sua elaborazione. Tali elaborati, raccolti in un fascicolo a parte, sono da intendersi anche quali "strumenti di gestione amministrativa e tecnica" dello stesso P.S.A..
2. Ad essi il P.S.A. riconosce la capacità di offrire indirizzi utili per la gestione del territorio agricolo e, ad essi, si fa riferimento per delineare il campo di variabilità, quantitativa e qualitativa, entro cui dovranno collocarsi gli interventi considerati ammissibili dalle presenti norme. In particolare tali strumenti di gestione e di indirizzo sono:
 - 1) CRITERI TIPOLOGICI E FORMALI
"schemi interpretativi e di indirizzo, fondati su un'analisi campionaria dell'edificazione tipica presente sul territorio, atti a orientare l'istruttoria delle istanze sottoposte a parere e a suggerire agli utenti metodologie di intervento compatibili con le qualità paesistiche dei luoghi e con la tradizione";
 - 2) CRITERI DIMENSIONALI E FUNZIONALI
"schemi interpretativi e di indirizzo che, tenendo conto dei diversi indirizzi produttivi agricoli tradizionali e ammissibili, definiscano i campi di variabilità nelle dimensioni delle strutture produttive alla luce della

dimensione strutturale ed economica dell'impresa e tenendo conto della necessità di garantirne una corretta funzionalità";

3) MODULISTICA

"modulistica tipo atta a orientare e facilitare la presentazione delle diverse istanze sottoposte a parere e a snellire la successiva istruttoria; alla luce dei contenuti della richiesta, della sua rilevanza economica e formale, della localizzazione dell'intervento, nei diversi ambiti territoriali, oltre che dei diversi iter burocratici-amministrativi a cui l'istanza dovrà essere sottoposta",

4) REGOLAMENTO DI CONTROLLO E DI TUTELA DELLE QUALITÀ AMBIENTALI

"definizione dei criteri e dei contenuti per l'elaborazione di uno specifico strumento atto a perseguire l'obiettivo di contenere e controllare tutti quei comportamenti diffusi sul territorio che generano situazioni di degrado fisionomico, igienico e funzionale";

5) CARTOGRAFIA D'ANALISI

"Substrati pedogenetici. Coperture terrigene. Morfologia e processi geomorfici, Clivometrie, Capacità d'uso dei suoli. Uso del suolo. Componenti e strutture paesistiche, Ambiti a diversa valenza normativa".

ART 9

Commissione tecnico consultiva per la gestione del P.S.A.

1. D'intesa con il Consiglio Direttivo potrà essere istituita la Commissione tecnico consultiva per la gestione del P.S.A. con il compito di esprimere obbligatoriamente pareri di natura consultiva su tutti i programmi di intervento nel settore agricolo e sull'ammissibilità degli interventi edilizi normali dal presente P.S.A.
2. Alla medesima Commissione è affidata anche la gestione del Piano di Settore Forestale.
3. La composizione della Commissione verrà definita al momento della sua istituzione, avendo cura di contenere il numero dei membri per assicurarne una proficua attività. Essa, comunque, dovrà garantire la presenza di professionalità in grado di esprimere giudizi sia in ordine alle tematiche agro-forestali che architettoniche-paesaggistiche.
4. Ai lavori della Commissione parteciperà il tecnico del Consorzio incaricato della gestione delle pratiche attinenti il settore agricolo-forestale.
5. La Commissione potrà essere integrata con esperti in altre specifiche discipline qualora se ne ravvisi l'opportunità per esprimere pareri in ordine a particolari problematiche.

ART 10

Azzonamento.

1. La Tav A(Azzonamento) individua gli ambiti territoriali a cui fanno riferimento le presenti N.T.A. che colgono diverse situazioni ambientali e che, pertanto, richiedono specifiche politiche e norme di governo. Tali ambiti fanno espresso riferimento agli azzonamenti del P.T.C., che vengono riconfermati o articolati in sub ambiti, e a specifiche destinazioni o usi del suolo non agricoli che sottendono o sono già normale con particolari disposizioni normative (es. aree boscate).
2. La Tav A individua pertanto:
 - 1°) Ambiti territoriali sottesi dal P.S.A in cui sono pienamente e immediatamente efficaci le presenti N.T.A.; relativamente alle aree agricole individuate dai P.R.G. dei Comuni. (Zone E).
 - 2°) Ambiti territoriali non sottesi dal P.S.A. che sono governati da altri strumenti di governo o in cui l'efficacia delle presenti N.T.A. è subordinata al loro recepimento all'interno di altri strumenti (P.R.G.) o alle procedure di cui all'art.3 punto 3.3.5.delle N.T.A del P.T.C..

Ambiti territoriali sottesi dal P.S.A

Riferimento al P.T.C.		Azzonamento del P.S.A		Note
D	Zona agricola	D	Zona agricola	<i>riconferma integrale dello azzonamento del P.T.C.</i>
C1	Zona a parco agricolo forestale	C1a	“a morfologia sub pianeggiante senza specifiche limitazioni o particolari valenze paesaggistiche”	<i>“articolazione della zona C1 in funzione delle caratteristiche topografiche e morfo-paesistiche che consigliano o consentono diversi usi del suolo”</i>
		C1b	“a morfologia articolata, distribuita su ambiti di ridotta estensione e interclusi o in contatto fisionomico e funzionale con spazi boscati”	
C2	Zona ad alto valore paesistico	C2	Zona ad alto valore paesistico	<i>riconferma integrale dello azzonamento del P.T.C.</i>
B3	Zona di riqualific. ambientale	B3a	“su ambiti marginali e interclusi con modeste attitudini produttive”	<i>“articolazione della zona B3 in funzione delle caratteristiche dimensionali e localizzative dell'area e dell'attitudine a sostenere diversi usi agricoli”</i>
		B3b	“su ambiti più aperti e con maggiori attitudini produttive”	

Ambiti territoriali non sottesi dal P.S.A.

Riferimento al P.T.C.		Azzonamento del P.S.A		Note
B2	Riserva nat. par. Astino-Allegrezza	B2	Riserva naturale parziale dei boschi di Astino e dell'Allegrezza	<i>“rinvio ai piani delle riserve art 3 e 9 delle N.T.A. del P.T.C.”</i>
B1	Riserva nat. par. Canto Alto-Giongo	B1	Riserva naturale parziale di interesse geolitologico forestale e faunistico del Canto Alto e della Valle del Giongo.	<i>“rinvio ai piani delle riserve art 3 e 8 delle N.T.A. del P.T.C.”</i>
=	=		Ambiti di interesse forestale ricompresi e non ricompresi nel perimetro del Piano di Settore Forestale (P.S.F.).	<i>“ambiti governati dal P.S.F. o dal Reg. R.L. n°1/93 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale)”</i>

3. Con appositi simboli grafici la Tav. A (AZZONAMENTO) individua inoltre:

* Ambiti Speciali, già normali dal presente P.S.A. che, per localizzazione, relazioni in atto o potenziali con il contesto rurale edificato, possono sostenere destinazioni che travalicano il semplice uso agricolo, per ricomprendere anche funzioni connesse al tempo libero, alla fruizione dei luoghi e servizi di pubblico interesse.

*Gli ambiti di Valmarina e di Astino in cui non è consentito l'ampliamento e la nuova realizzazione di strutture di protezione delle colture (serre e tunnels) anche a carattere temporaneo.

ART.11
ZonaD
"Zona agricola"

1. La Tav. A" Azzonamento" individua con apposito segno grafico la "Zona agricola" riconfermando integralmente l'analogo azzonamento del P.T.C, oltre che gli obiettivi generali che sottolineano come in tale zona "la destinazione agricola deve essere mantenuta tenendo conto dell'obiettivo prioritario di tutela dell'ambiente naturale".

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

2. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 27 lettere a, b, c, d, della L. R. 12/2005, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo) e/o di sedime solo per finalità pubbliche e/o qualora siano previste dagli strumenti urbanistici comunali.
3. *Ai soggetti di cui all'art 60 della L.R. 12/2005 sono consentiti, nel rispetto della L.R. 12/2005, così come specificati all'art. 18, l'ampliamento e l'adeguamento degli spazi produttivi e residenziali anche con cambio di destinazione d'uso, purché la necessità di tali interventi sia dimostrata attraverso la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (P.Sv.A.) redatto ai sensi dell'art 4, fatto salvo l'ampliamento fino al 20% del volume esistente di cui all'art. 13 punto 13.2. delle N.T.A. del P.T.C.
4. Anche per gli ampliamenti si applica il disposto del dell'art. 59 comma 6 della L.R. 12/2005 relativo all'istituzione del vincolo di "non edificazione" delle aree computate a fini edificatori.
5. *Ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto è consentito il solo cambio di destinazione, da produttivo a residenziale, nella misura massima del 20% della superficie lorda di calpestio purché tale contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la proprietà fondiaria di pertinenza. A tal fine l'intervento è subordinato all'approvazione del Piano di Conduzione (P.C.) di cui all'art 5.
6. Il suddetto limite massimo del 20% può essere eccezionalmente superato qualora la destinazione produttiva dell'edificio o di alcune sue parti non sia compatibile con il prioritario interesse di tutela delle sue caratteristiche storico-architettoniche. In tal caso l'intervento dovrà interessare la struttura nella sua globalità.
7. Il suddetto limite massimo del 20% può essere inoltre superato per consentire la formazione di una unità abitativa che rispetti gli standard minimi di cui all'art 21.
8. Nel caso si tratti di un intervento di ristrutturazione edilizia, con o senza cambio di destinazione di cui al precedente comma, che interessi edifici con caratteri storico-architettonici meritevoli di salvaguardia (con riferimento alle schede di cui al punto 16.3 delle N.T.A. del P.T.C.), l'intervento stesso dovrà essere esteso sottoforma di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo alle restanti parti della struttura edilizia.

Interventi di nuova edificazione

9. Ai soggetti di cui all'art 60 della L.R. 12/2005 è consentita, nel rispetto della stessa L.R., così come specificati al successivo art 18, la nuova costruzione di strutture e di attrezzature produttive agricole e residenziali purché strettamente connesse alla necessità di governo del fondo.
10. Tale necessità dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale redatto ai sensi dell'art 4.
11. Ai soggetti di cui all'art 60 della L.R. 12 del 11/03/2005 il permesso di costruire relativo alla realizzazione di edifici residenziali potrà essere rilasciato quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) successivamente alla realizzazione, o alla disponibilità, delle strutture produttive ed alla consolidata e dimostrata esistenza di processi produttivi agricoli. Dovrà essere dimostrata l'attuazione dei processi quali/quantitativi legati alla produzione, trasformazione e/o conservazione e vendita diretta dei prodotti aziendali. A riguardo, gli uffici del Parco, incaricati per le istruttorie dei pareri potranno verificarne l'esistenza dei processi di filiera, coltivazione biologica, integrata con specifica certificazione (marchio del Consorzio – DOC, DOCG, IGT).
 - b) quando, per la conduzione del fondo di pertinenza, siano richieste non meno di 300 giornate lavorative annue stimate in base ai tempi di lavoro di cui all'art 20, delle quali almeno 200 giornate annue dedicate a specifici processi di filiera, quantificate in riferimento alla tabella dell'art. 20 per le colture e attività, e alle tabelle regionali per quelle escluse (L.R. 7/2002 L.R. 3/1992); esempio n. 1 - coltivazione vite, trasformazione uve, attività di cantina e lavorazione, vendita diretta vino, agriturismo; esempio 2 - allevamento bovini da latte, lavorazione latte, vendita diretta prodotti caseari, agriturismo.
 - c) la superficie minima aziendale sia di almeno ettari 3 di cui 2 ettari di proprietà e 1 ha di affitto (per il presente calcolo verranno considerate solo le superfici coltivate con esclusione delle superfici boscate).
 - d) che l'utile netto minimo aziendale sia di almeno 10.000,00 €/ha per le colture specializzate (frutticoltura intensiva, viticoltura intensiva, orticoltura intensiva, florovivaismo, etc.) e di 30.000,00 € per tutti gli altri casi (agrozootecnica, cerealicoltura, praticoltura, etc.). La verifica potrà essere effettuata mediante analisi della documentazione di cui al vigente Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia. I valori economici sopra indicati verranno periodicamente aggiornati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Ufficio Tutela Ambientale e del Verde.
 - e) che le superfici agricole e aziendali siano regolarmente coltivate. In presenza di proprietà boscate l'azienda dovrà effettuare una corretta gestione culturale.
12. Tali edifici residenziali potranno avere una dimensione massima di mq 95 di superficie utile (SU) ed una superficie massima di 50 mq di SNR (balconi, cantine, soffitte e locali pluriuso).
 13. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati all'istituzione del vincolo di "non edificazione", di cui al comma 6 dell'art. 59 della L.R. 12/2005, esteso su tutte le aree considerate dal Piano di Sviluppo Aziendale e computate per la quantificazione delle giornate lavorative annue di cui al precedente punto b) comma 11;
 14. Tutti gli interventi edilizi, sia relativi al patrimonio edilizio esistente che di nuova edificazione, debbono essere allineati agli indirizzi contenuti negli "Strumenti di gestione del P.S.A." la cui efficacia ha valore orientativo per l'espressione dei pareri.
 15. Le strutture connesse agli allevamenti zootecnici, fatti salvi il rispetto delle norme del Regolamento di Igiene e il dettato delle normative legislative vigenti, dovranno essere dimensionate su una consistenza massima di 4 unità bovine adulte per ettaro di superficie agraria utilizzata, secondo i rapporti di conversione capi-UBA di cui all'art 28.
 16. Nella zona D (zona agricola) sono vietati i seguenti interventi:
 - l'insediamento di nuovi impianti florovivaistici. Saranno ammessi ampliamenti delle aziende florovivaistiche esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 50%. Le aziende florovivaistiche superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 35%.
 - l'insediamento di nuovi impianti orticoli protetti. Saranno ammessi ampliamenti delle aziende orticole esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 50%. Le aziende orticole superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 35%.
 - la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipologia per le colture prative, seminate e boscate.
 - l'allevamento cinofilo (cani), degli struzzi, l'introduzione di nuove forme di allevamento non tradizionale non strettamente collegate con il governo del fondo e che influiscono negativamente sul paesaggio e sull'ambiente.

17. E' sempre consentita la realizzazione di nuovi impianti viticoli e orto-frutticoli non soggetti a coperture stagionali.
18. E' consentita la realizzazione di strutture e di impianti per la lavorazione, ivi compresa la macellazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che propongono progetti di filiera e che coinvolgono principalmente i produttori agricoli locali aventi superficie aziendale ricadente nel Parco dei Colli. L'autorizzazione alla realizzazione di strutture e impianti di cui sopra potrà essere concessa dal Consorzio previa stipula di convenzione con il Consorzio Parco dei Colli.
19. La Convenzione stabilirà il dimensionamento delle strutture, le agevolazioni per gli imprenditori agricoli ricadenti nel territorio del Parco.
Le attrezzature e infrastrutture produttive di cui all'art. 59 della L.R. 12/2005 non possono superare il rapporto di copertura del 5% dell'intera superficie aziendale (serre ed impianti di copertura stagionali esclusi).

ART 12

Zona C1a

"Zona a parco agricolo forestale "

a morfologia sub pianeggiante senza specifiche limitazioni o particolari valenze paesaggistiche

1. La Tav A "Azzonamento" individua con apposito segno grafico la "Zona a parco agricolo forestale C1a" distinguendo all'interno della zona C1 del P.T.C. quegli ambiti che non manifestando specifiche limitazioni pedologiche e topografiche né rilevando per particolari valenze paesaggistiche non pretendono specifiche attenzioni in ordine al loro uso agricolo.
2. Per tale zona viene per altro riconfermato l'obiettivo generale definito dal P.T.C. di "assicurare la protezione del suolo dalla domanda degli altri settori di attività economica e di garantire la continuità dell'attività agricola e forestale" in ciò anche subordinando gli interventi "alla valutazione della loro compatibilità con l'obiettivo prioritario di recuperare, conservare e restaurare i caratteri ambientali naturali e agricoli".
3. La zona C1a viene riconosciuta, ai sensi dell'art 12 punto 12.2 delle N.T.A. del P.T.C., come ambito di "rilevante interesse e idoneità per l'attività agricola" e per essa si applicano, in ordine agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di nuova edificazione, le norme di cui al precedente art 11, fatta salva la possibilità di ampliamento del volume esistente, di cui all'art. 12.5 delle N.T.A. del P.T.C., sempreché consentito dai P.R.G. comunali.
4. Le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici rurali non utilizzati da almeno 5 anni di cui al secondo capoverso dell'art 12 punto 12.5, sono soltanto quelle consentite dal primo capoverso dell'art 12 punto 12.1 (agricolo-forestale, ricreativa, turistico, ristoro e sportiva). La destinazione ad usi diversi da quello agricolo-forestale di edifici rurali è subordinata all'approvazione della Dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art 6 che, nello specifico, valuti la sostenibilità ambientale del carico antropico indotto dalle nuove funzioni portate sul territorio. Tutti gli interventi edilizi, sia relativi al patrimonio edilizio esistente che di nuova edificazione, debbono essere allineati agli indirizzi contenuti negli "Strumenti di gestione del P.S.A." la cui efficacia ha valore orientativo per l'espressione dei pareri.

ART13

Zona C1b

"Zona a parco agricolo forestale "

"a morfologia articolata distribuita su ambiti di ridotta estensione e interclusi o in contatto fisionomico e funzionale con spazi boscati"

1. La Tav A "Azzonamento" individua con apposito simbolo grafico la "Zona a parco agricolo forestale C1b", distinguendo all'interno della zona C1 del P.T.C. quegli ambiti agricoli distribuiti su morfologie collinari, spesso anche intensamente terrazzati e ciglionati, di modesta estensione e interclusi o in continuità fisionomica e ambientale con spazi boscati.

2. Per tale zona viene per altro riconfermato l'obiettivo generale definito dal P.T.C., di "assicurare la protezione del suolo dalla domanda degli altri settori di attività economica e di garantire la continuità dell'attività agricola e forestale", in ciò anche subordinando gli interventi "alla valutazione della loro compatibilità con l'obiettivo prioritario di recuperare, conservare e restaurare i caratteri ambientali naturali e agricoli"

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

3. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui, all'art. 27 lettere a, b, c, d della L. R. 12/2005, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo) e/o di sedime solo per finalità pubbliche qualora siano previste dagli strumenti urbanistici comunali.
4. Ai soggetti di cui all'art. 60 della L.R. 12/2005 sono consentiti, nel rispetto della stessa L.R., così come specificati all'art 18, l'ampliamento e l'adeguamento degli spazi produttivi e residenziali, anche con cambio di destinazione d'uso, purché la necessità di tali interventi sia dimostrata attraverso la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale redatto a sensi dell'art 4 fatto salvo l'ampliamento fino al 20% del volume esistente di cui all'art. 12 punto 12.5. delle N.T.A. del P.T.C..
5. Per gli ampliamenti si applica il disposto del dell'art. 59 comma 6 della L.R. 12/2005 relativo all'istituzione del vincolo di "non edificazione" delle aree computate a fini edificatori.
6. *Ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto è consentito l'ampliamento del volume esistente di cui all'art. 12.5 delle N.T.A. del P.T.C., sempreché consentito dai P.R.G. comunali, nonché il cambio di destinazione, da produttivo a residenziale, nella misura massima del 20% della superficie lorda di calpestio (compresa quella risultante dall'ampliamento) purché tale contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la proprietà fondiaria di pertinenza. A tal fine l'intervento è subordinato all'approvazione del Piano di Conduzione di cui all'art 5.
7. Nel caso si tratti di un intervento di ristrutturazione edilizia, con o senza cambio di destinazione di cui al precedente comma, che interessi edifici con caratteri storico-architettonici meritevoli di salvaguardia (con riferimento alle schede di cui al punto 16.3 delle N.T.A. del P.T.C.), l'intervento stesso dovrà essere esteso sottoforma di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo alle restanti parti della struttura edilizia.
8. Il suddetto limite massimo del 20% può essere inoltre superato per consentire la formazione di una unità abitativa che rispetti gli standards minimi di cui all'art 21.

Interventi di nuova edificazione

9. Ai soggetti di cui all'art 60 della L.R. 12 del 11/03/2005 è consentita, nel rispetto della stessa L.R., così come specificati al successivo art 18, la nuova costruzione di strutture e di attrezzature produttive agricole e residenziali purché strettamente connesse alla necessità di governo del fondo.
10. Tale necessità dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale redatto ai sensi dell'art 4.
11. Ai soggetti di cui all'art 60 della L.R. 12 del 11/03/2005 il permesso di costruire relativo alla realizzazione di edifici residenziali potrà essere rilasciata quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a) successivamente alla realizzazione, o alla disponibilità, delle strutture produttive ed alla consolidata e dimostrata esistenza di processi produttivi agricoli dovrà essere dimostrata l'attuazione dei processi quali/quantitativi legati alla produzione, trasformazione e/o conservazione e vendita diretta dei prodotti aziendali. A riguardo, gli uffici del Parco, incaricati per le istruttorie dei pareri

potranno verificarne l'esistenza dei processi di filiera coltivazione biologica integrata con specifica certificazione (marchio del Consorzio – DOC, DOCG, IGT).

- b) quando, per la conduzione del fondo di pertinenza, siano richieste non meno di 300 giornate lavorative annue stimate in base ai tempi di lavoro di cui all'art 20, delle quali almeno 200 giornate annue dedicate a specifici processi di filiera, quantificate in riferimento alla tabella dell'art. 20 per le colture e attività, e alle tabelle regionali per quelle escluse (L.R. 7/2002 L.R. 3/1992); esempio n. 1 - coltivazione vite, trasformazione uve, attività di cantina e lavorazione, vendita diretta vino, agriturismo; esempio 2 - allevamento bovini da latte, lavorazione latte, vendita diretta prodotti caseari, agriturismo.
 - c) La superficie minima aziendale sia di almeno ettari 3 di cui almeno 2 ettari di proprietà destinati a coltivo.
 - d) che l'utile netto minimo aziendale sia di almeno 10.000,00 €/ha per le colture specializzate (frutticoltura intensiva, viticoltura intensiva, orticoltura intensiva, florovivaismo, etc.) e di 30.000,00 € per tutti gli altri casi (agrozootecnica, cerealicoltura, praticoltura, etc.). La verifica potrà essere effettuata mediante analisi della documentazione di cui al vigente Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia. I valori economici sopra indicati verranno periodicamente aggiornati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Ufficio Tutela Ambientale e del Verde.
 - e) che le superfici agricole e aziendali siano regolarmente coltivate. In presenza di proprietà boscate l'azienda dovrà effettuare una corretta gestione colturale.
12. Tali edifici residenziali potranno avere una dimensione massima di mq 95 di superficie utile (SU) ed una superficie massima di 50 mq di SNR (balconi, cantine, soffitte e locali pluriuso).
 13. La realizzazione o l'ampliamento di strutture di protezione delle colture, siano esse fisse (serre) che temporanee (tunnels) di qualsivoglia struttura portante e copertura, potranno essere realizzate, nel rispetto della L.R. 12/2005, subordinatamente all'approvazione della Dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art 6 che, nello specifico, valuti l'inserimento delle strutture nel contesto territoriale, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici, al collettamento ed alla regimazione delle acque meteoriche intercettate.
 14. Le strutture connesse agli allevamenti zootecnici, fatti salvi il rispetto delle norme del Regolamento di Igiene e il dettato delle normative legislative vigenti, dovranno essere dimensionate su una consistenza massima di 4 unità bovine adulte per ettaro di superficie agraria utilizzata, secondo i rapporti di conversione capi-UBA di cui all'art 28.
 15. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati all'istituzione del vincolo di "non edificazione", comma 6 dell'art. 59 della L.R. 12/2005, esteso su tutte le aree considerate dal Piano di Sviluppo Aziendale e computate per la quantificazione delle giornate lavorative annue di cui al precedente punto b) comma 11.
 16. Le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici rurali non utilizzati da almeno 5 anni, di cui all'ottavo capoverso dell'art. 12 punto 12.5, sono soltanto quelle consentite dal primo capoverso dell'art 12 punto 12.1 (agricolo-forestale, ricreativa, turistico, ristoro e sportiva). La destinazione ad usi diversi da quello agricolo-forestale di edifici rurali è subordinata all'approvazione della Dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art 6 che, nello specifico, valuti la sostenibilità ambientale del carico antropico indotto dalle nuove funzioni portate sul territorio.
 17. Tutti gli interventi edilizi, sia relativi al patrimonio edilizio esistente che di nuova edificazione, debbono essere allineati agli indirizzi contenuti negli "Strumenti di gestione del P.S.A." la cui efficacia ha valore orientativo per l'espressione dei pareri.
 18. Nella zona C1b (Zona a parco agricolo forestale) sono vietati i seguenti interventi:
 - l'insediamento di nuovi impianti florovivaistici. Saranno ammessi ampliamenti delle aziende florovivaistiche esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 50%. Le aziende florovivaistiche superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 35%.

- l'insediamento di nuovi impianti orticoli protetti. Saranno ammessi ampliamenti delle aziende orticole esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 50%. Le aziende orticole superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 35%
 - la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipologia per le colture prative, seminate e boscate.
 - l'allevamento cinofilo (cani), degli struzzi, l'introduzione di nuove forme di allevamento non tradizionale non strettamente collegate con il governo del fondo e che influiscono negativamente sul paesaggio e sull'ambiente.
19. È sempre consentita la realizzazione di nuovi impianti viticoli e orto-frutticoli non soggetti a coperture stagionali.
20. Le attrezzature e infrastrutture produttive di cui all'art. 59 della L.R. 12/2005 non possono superare il rapporto di copertura del 4% dell'intera superficie aziendale (serre ed impianti di copertura stagionali esclusi).

ART 14

Zona C2 "Zona ad alto valore paesistico".

1. La Tav A "Azzonamento" individua con apposito segno grafico la "Zona ad alto valore paesistico" riconfermando integralmente l'analogo azzonamento del P.T.C., oltre che gli obiettivi generali che sottolineano come "le aree ricomprese in tale zona siano destinate alla conservazione e al ripristino del paesaggio dei colli di Bergamo nei suoi valori complessivi tradizionali".

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

2. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art 27 lettere a, b, c, d della L. R. 12/05, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile, Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo) e/o di sedime solo per finalità pubbliche, e/o qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
3. Ai soggetti di cui all'art. 60 della L.R. 12/2005 sono consentiti, nel rispetto della stessa L.R., così come specificati all'art 18, l'ampliamento e l'adeguamento degli spazi produttivi e residenziali anche con cambio di destinazione d'uso, purché la necessità di tali interventi sia dimostrata attraverso la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale redatto a sensi dell' art 4 a condizione che l'ampliamento degli edifici residenziali sia contenuto entro il limite massimo del 20% del volume, ai sensi del comma e dell'art. 1 punto 11.4 delle N.T.A. del P.T.C.;
4. Per gli ampliamenti si applica il disposto dell'art. 59 comma 6 della L.R.12/2005 relativo all'istituzione del vincolo di "non edificazione" delle aree computate a fini edificatori.
5. *Ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto è consentito il solo cambio di destinazione, da produttivo a residenziale, nella misura massima del 20% della superficie lorda di calpestio purché tale contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la proprietà fondiaria di pertinenza. A tal fine l'intervento è subordinato all'approvazione del Piano di Conduzione di cui all'art 5.
6. Nel caso si tratti di un intervento di ristrutturazione edilizia, con o senza cambio di destinazione di cui al precedente comma, che interessi edifici con caratteri storico-architettonici meritevoli di salvaguardia (con riferimento alle schede di cui al punto 16.3 delle N.T.A. del P.T.C.), l'intervento stesso dovrà essere esteso sottoforma di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo alle restanti parti della struttura edilizia.
7. Il suddetto limite massimo del 20% può essere inoltre superato per consentire la formazione di una unità abitativa che rispetti gli standard minimi di cui all'art 21.

8. La realizzazione e l'ampliamento di strutture di protezione delle culture, siano esse fisse (serre) che temporanee (tunnels) di qualsivoglia struttura portante copertura potranno essere realizzate, nel rispetto, della L.R. 12/2005 subordinatamente all'approvazione della Dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 che, nello specifico, valuti l'inserimento delle strutture nel contesto territoriale con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici, al collettamento e alla regimazione delle acque meteoriche intercettate.
9. Non è ammesso l'ampliamento e la nuova realizzazione di dette strutture sulle aree di Valmarina e della valle di Astino individuate con apposito simbolo grafico nella Tav. A "Azionamento".
10. L'ampliamento degli edifici connessi agli allevamenti zootecnici, fatti salvi, il rispetto delle norme del Regolamento di igiene e il dettato della L.R. 37/93, dovranno essere dimensionate: su una consistenza massima di 2 unità bovina per ha di superficie agraria utilizzata secondo i rapporti di conversione capi-UBA di cui all'art. 28; fatto salvo il limite massimo all'ampliamento stabilito dall'art. 11 punto 11.2. comma e nel 20% del volume esistente.
11. Le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici rurali attualmente non utilizzati, di cui al quarto comma dell'art. 11 punto 11.4 sono quelle agricola-forestale, residenziale, e turistico-ricreativa.
12. La destinazione ad usi diversi da quelli agricoli-forestali gli edifici rurali è subordinata all'approvazione della Dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 che, nello specifico, valuti la sostenibilità ambientale del carico antropico indotto dalle nuove funzioni portate sul territorio.
13. Tutti gli interventi edilizi, sia relativi al patrimonio edilizio esistente che di nuova edificazione, debbono essere allineati agli indirizzi contenuti negli "strumenti di gestione del PSA" la cui efficacia ha valore orientativo per l'espressione dei pareri.
14. Nella zona C2 (Zona ad alto valore paesistico) sono vietati i seguenti interventi:
 - l'insediamento di nuovi impianti florovivaistici. Saranno ammessi ampliamenti delle aziende florovivaistiche esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 30%. Le aziende florovivaistiche superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 25%.
 - l'insediamento di nuovi impianti orticoli protetti. Saranno ammessi ampliamenti delle aziende orticole esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 30%. Le aziende orticole superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 25%.
 - la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipologia per le colture prative, seminatrici e boscate.
 - l'allevamento cinofilo (cani), degli struzzi, l'introduzione di nuove forme di allevamento non tradizionale non strettamente collegate con il governo del fondo e che influiscono negativamente sul paesaggio e sull'ambiente.
15. È fatto divieto per tutte le altre zone introdurre nuovi impianti florovivaistici o orticoli protetti ad esclusione a quelli a finalità sociale oggetto di specifica convenzione con l'Ente Parco.
16. E' sempre consentita la realizzazione di nuovi impianti viticoli e orto-frutticoli non soggetti a coperture stagionali.

ART 15

Zona B3a "Zona di riqualificazione ambientale".

"su ambiti marginali e interclusi con modeste attitudini produttive"

1. La Tav A "Azionamento" individua con apposito segno grafico la "Zona di riqualificazione ambientale B3a" distinguendo all'interno della zona B3 del P.T.C, quegli ambiti che, per caratteristiche pedologiche, topografiche e per gli usi del suolo in atto manifestano scarse attitudini produttive agricole e una buona vocazione forestale. Per tale zona viene riconfermato l'obiettivo generale teso a migliorare e valorizzare la dotazione forestale dell'area, anche attraverso interventi di nuovo impianto e di riconversione verso l'alto fusto e rimarcato come l'attività agricola, ancora presente, vada governata al fine di orientare la dismissione della superficie agraria verso usi forestali.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

2. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art 27 lettere a, b, c, d della L. R. 12/05, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo) e/o di sedime solo per finalità pubbliche, e/o qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici comunali. Resta salva comunque la previsione dell'art 10 punto 10.4 delle N.T.A. del P.T.C. che subordina gli interventi di restauro e di risanamento conservativo alla preventiva classificazione dei beni culturali ambientali.
3. Ai soggetti di cui all'art 60 della L.R. 12/2005 è consentito, nel rispetto della stessa L.R., l'ampliamento e l'adeguamento degli spazi residenziali anche con cambio di destinazione d'uso, purché la necessità di tali interventi sia dimostrata attraverso la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale redatto ai sensi dell'art 4.
4. Le strutture di servizio connesse all'esercizio del pascolo e agli allevamenti stanziali, fatti salvi, il rispetto delle norme del Regolamento di Igiene e il dettato della L.R. 37/93, dovranno essere dimensionate sulla capacità di auto approvvigionamento alimentare delle superfici agrarie, computate per un periodo non inferiore a sei mesi e, comunque, per un carico non superiore a 4 unità bovine adulte per ha di superficie agraria utilizzata secondo i rapporti di conversione capi-UBA di cui all'art 27.
5. Per gli ampliamenti si applica il disposto dell'art. 59 comma 6 della L.R. 12/2005 relativo all'istituzione del vincolo di "non edificazione" delle aree computate a fini edificatori.
6. Non è consentita la realizzazione di colture diverse rispetto al prato e al pascolo, legnose agrarie ed essenze officinali, né la realizzazione di strutture, anche mobili, a protezione delle colture.
7. Le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici rurali non utilizzati da almeno 5 anni, di cui al penultimo capoverso dell'art 10 punto 10.4, sono soltanto quelle agricola-forestale, culturale-ricreativa e connesse al ristoro.
8. La destinazione ad usi diversi da quello agricolo-forestale di edifici rurali è subordinata all'approvazione della Dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art 6 che, nello specifico, valuti la sostenibilità ambientale del carico antropico indotto dalle nuove funzioni portate sul territorio.
9. Tutti gli interventi edilizi, sia relativi al patrimonio edilizio esistente che di nuova edificazione, debbono essere allineati agli indirizzi contenuti negli "Strumenti di gestione del P.S.A." la cui efficacia ha valore orientativo per l'espressione dei pareri.

Interventi di nuova edificazione

10. Ai soggetti di cui all'art 60 della L.R. 12 del 11/03/2005 è consentita così come specificato dalla stessa L.R. 12/2005 la nuova costruzione di strutture e di attrezzature produttive agricole purché strettamente connesse alla necessità di governo del fondo.
11. Tale necessità dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale redatto ai sensi dell'art 4.
12. Le attrezzature e infrastrutture produttive di cui all'art. 59 della L.R. 12/2005 non possono superare il rapporto di copertura del 4% dell'intera superficie aziendale (serre ed impianti di copertura stagionali esclusi).

ART. 16

Zona B3b "Zona di riqualificazione ambientale".

"su ambiti aperti con sufficienti attitudini produttive"

1. La Tav A "Azzonamento" individua con apposito segno grafico la "Zona di riqualificazione ambientale B3b" distinguendo all'interno della zona B3 del P.T.C. quegli ambiti che per caratteristiche pedologiche, topografiche e dimensionali e per gli usi del suolo in atto, manifestano sufficienti attitudini produttive agricole e buone condizioni di accessibilità e di potenziale produttività alle imprese.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

2. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 27 lettere a, b, c, d della L.R. 12/05, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo), né cambi di destinazione a parti dell'immobile. Tuttavia, in deroga a quanto sopra possono prevedersi interventi di ristrutturazione con lievi modificazioni di giacitura (collocazione sul terreno dell'immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo) e/o di sedime solo per finalità pubbliche, qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
3. *Ai soggetti di cui all'art. 60 della L.R. 12 del 11/03/2005 sono consentiti, nel rispetto della stessa L.R., così come specificati all'art 18, l'ampliamento e l'adeguamento degli spazi produttivi e residenziali, anche con cambio di destinazione d'uso, purché la necessità di tali interventi sia dimostrata attraverso la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale redatto a sensi dell'art 4 fatto salvo l'ampliamento fino al 20% del volume esistente di cui all'art. 12 punto 12.5.delle N.T.A. del P.T.C.
4. Anche per gli ampliamenti si applica il disposto dell'art. 59 comma 6 della L.R. 12/05 relativo all'istituzione del vincolo di "non edificazione" delle aree computate a fini edificatori.
5. *Ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto è consentito l'ampliamento del volume esistente di cui all'art. 12.5 delle N.T.A. del P.T.C., sempreché consentito dai P.R.G. comunali, nonché il cambio di destinazione, da produttivo a residenziale, nella misura massima del 20% della superficie lorda di calpestio (compresa quella risultante dall'ampliamento) purché tale contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la proprietà fondiaria di pertinenza. A tal fine l'intervento è subordinato all'approvazione del Piano di Conduzione di cui all'art 5.
6. Nel caso si tratti di un intervento di ristrutturazione edilizia, con o senza cambio di destinazione di cui al precedente comma, che interessi edifici con caratteri storico-architettonici meritevoli di salvaguardia (con riferimento alle schede di cui al punto 16.3 delle N.T.A. del P.T.C.), l'intervento stesso dovrà essere esteso sottoforma di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo alle restanti parti della struttura edilizia.
7. Il suddetto limite massimo del 20% può essere inoltre superato per consentire la formazione di una unità abitativa che rispetti gli standards minimi di cui all'art 21.

Interventi di nuova edificazione

8. Ai soggetti di cui all'art 60 della L.R. 12 del 11/03/2005 è consentita, nel rispetto della stessa L.R., così come specificati al successivo art 18, la nuova costruzione di strutture e di attrezzature produttive agricole purché strettamente connesse alla necessità di governo del fondo.
9. Tale necessità dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale redatto ai sensi dell'art. 4
10. Ai soggetti di cui all'art 60 della L.R. 12 del 11/03/2005 il permesso di costruire relativo alla realizzazione di edifici residenziali potrà essere rilasciata quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a) successivamente alla realizzazione, o alla disponibilità, delle strutture produttive ed alla consolidata e dimostrata esistenza di processi produttivi agricoli. Dovrà essere dimostrata l'attuazione dei processi quali/quantitativi legati alla produzione, trasformazione e/o conservazione e vendita

diretta dei prodotti aziendali. A riguardo, gli uffici del Parco, incaricati per le istruttorie dei pareri potranno verificarne l'esistenza dei processi di filiera coltivazione biologica integrata con specifica certificazione (marchio del Consorzio – DOC, DOCG, IGT).

- b) quando, per la conduzione del fondo di pertinenza, siano richieste non meno di 300 giornate lavorative annue stimate in base ai tempi di lavoro di cui all'art 20, delle quali almeno 200 giornate annue dedicate a specifici processi di filiera, quantificate in riferimento alla tabella dell'art. 20 per le colture e attività, e alle tabelle regionali per quelle escluse (L.R. 7/2002 L.R. 3/1992); esempio n. 1 - coltivazione vite, trasformazione uve, attività di cantina e lavorazione, vendita diretta vino, agriturismo; esempio 2 - allevamento bovini da latte, lavorazione latte, vendita diretta prodotti caseari, agriturismo.
 - c) La superficie minima aziendale sia di almeno ettari 2,5 di cui almeno 2 ettari di proprietà (60% minimo coltivo) e 0,5 ettari in affitto (solo coltivo) (per il presente calcolo verranno considerate solo le superfici coltivate con esclusione delle superfici boscate).
 - d) che l'utile netto minimo aziendale sia di almeno 10.000,00 €/ha per le colture specializzate (frutticoltura intensiva, viticoltura intensiva, orticoltura intensiva, florovivaismo, etc.) e di 30.000,00 € per tutti gli altri casi (agrozootecnica, cerealicoltura, praticoltura, etc.). La verifica potrà essere effettuata mediante analisi della documentazione di cui al vigente Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia. I valori economici sopra indicati verranno periodicamente aggiornati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Ufficio Tutela Ambientale e del Verde.
 - e) che le superfici agricole e aziendali siano regolarmente coltivate. In presenza di proprietà boscate l'azienda dovrà effettuare una corretta gestione culturale.
- 11. Tali edifici residenziali potranno avere una dimensione massima di mq 95 di superficie utile (SU) ed una superficie massima di 50 mq di SNR (balconi, cantine, soffitte e locali pluriuso).
 - 12. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati all'istituzione del vincolo di "non edificazione", di cui al comma 6 dell'art. 59 della L.R. 12/2005, esteso su tutte le aree considerate dal Piano di Sviluppo Aziendale e computate per la quantificazione delle giornate lavorative annue di cui al precedente punto b) comma 10.
 - 13. Tutti gli interventi edilizi, sia relativi al patrimonio edilizio esistente che di nuova edificazione, debbono essere allineati agli indirizzi contenuti negli "Strumenti di gestione del P.S.A." la cui efficacia ha valore orientativo per l'espressione dei pareri.
 - 2. Le strutture connesse agli allevamenti zootecnici, fatti salvi il rispetto delle norme del Regolamento di Igiene e il dettato delle normative legislative vigenti, dovranno essere dimensionate su una consistenza massima di 4 unità bovine adulte per ettaro di superficie agraria utilizzata, secondo i rapporti di conversione capi-UBA di cui all'art 28.
 - 3. L'ampliamento di strutture di protezione delle colture, siano esse fisse (serre) che temporanee (tunnels) di qualsivoglia struttura portante e copertura, potranno essere realizzate, nel rispetto della L.R. 12/2005, subordinatamente all'approvazione della Dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art 6 che, nello specifico, valuti l'inserimento delle strutture nel contesto territoriale, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici, al collettamento ed alla regimazione delle acque meteoriche intercettate.
 - 4. Le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici rurali non utilizzati da almeno 5 anni, di cui all'ottavo capoverso dell'art. 12 punto 12.5, sono soltanto quelle consentite dal primo capoverso dell'art 12 punto 12.1 (agricolo-forestale, ricreativa, turistico, ristoro e sportiva). La destinazione ad usi diversi da quello agricolo-forestale di edifici rurali è subordinata all'approvazione della Dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art 6 che, nello specifico, valuti la sostenibilità ambientale del carico antropico indotto dalle nuove funzioni portate sul territorio.
 - 17. Tutti gli interventi edilizi, sia relativi al patrimonio edilizio esistente che di nuova edificazione, debbono essere allineati agli indirizzi contenuti negli "Strumenti di gestione del P.S.A.", la cui efficacia ha valore orientativo per l'espressione dei pareri.
 - 18. Nella zona B3b (Zona di riqualificazione ambientale) sono vietati i seguenti interventi:

- l'insediamento di nuovi impianti florovivaistici. Saranno ammessi ampliamenti delle aziende florovivaistiche esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 50%. Le aziende florovivaistiche superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 35%.
 - l'insediamento di nuovi impianti orticoli protetti. Saranno ammessi ampliamenti delle aziende orticole esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 50%. Le aziende orticole superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 35%.
 - la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipologia per le colture prative, seminatrici e boscate.
 - l'allevamento cinofilo (cani), degli struzzi, l'introduzione di nuove forme di allevamento non tradizionale non strettamente collegate con il governo del fondo e che influiscono negativamente sul paesaggio e sull'ambiente.
19. E' sempre consentita la realizzazione di nuovi impianti viticoli e orto-frutticoli non soggetti a coperture stagionali.
20. Le attrezzature e infrastrutture produttive di cui all'art. 59 della L.R. 12/2005 non possono superare il rapporto di copertura del 5% dell'intera superficie aziendale (serre ed impianti di copertura stagionali esclusi).

ART. 17

Strutture di protezione delle colture

1. La possibilità di ampliare e di realizzare nuove strutture (serre e tunnels) è definita negli articoli precedenti n° 11, 12, 13, 14, 15, 16, che dettano norme per ciascuno degli ambiti individuati dalla tavola di Azzonamento Tav. A.
2. Non è tuttavia inoltre consentito ampliare e realizzare tali strutture, di qualsivoglia tipologia formale e costruttiva e di qualunque dimensione, all'interno dei "Centri storici e nuclei di antica formazione" di cui all'art. 16.5 delle N.T.A. del P.T.C., ancorché ricompresi all'interno degli ambiti di cui al precedente capoverso.
3. Il vincolo di cui al III capoverso del citato articolo è pertanto esteso a ricomprendere anche la realizzazione delle opere di protezione delle colture in argomento e reso efficace anche successivamente alla entrata in vigore dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata previsti dal medesimo articolo.

ART18

Interventi edilizi.

Norme generali

1. Gli interventi edilizi relativi al P.S.A., riguardanti sia le nuove costruzioni sia il recupero di quelle esistenti, sono regolati dal Piano stesso per quanto riguarda il dimensionamento, la destinazione d'uso e le altre modalità ivi definite, per quanto non regolato dai P.R.G. vigenti e dai loro strumenti attuativi e, comunque, in caso di contraddizione con tali normative.
2. Sono pure efficaci le norme dei regolamenti edilizi comunali vigenti qualora non siano in contraddizione con quanto contenuto negli "Strumenti di gestione e di indirizzo del P.S.A." di cui al precedente art 8 la cui efficacia ha valore orientativo per l'espressione di pareri da parte della Commissione tecnica consultiva per l'agricoltura e, in genere, da parte del Consorzio. Tali "Strumenti" hanno inoltre valore orientativo per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali.
3. Ogni progetto di intervento edilizio, sia di nuova realizzazione che relativo ad interventi sull'esistente, dovrà essere accompagnato da specifici elaborati che descrivano la localizzazione, la consistenza, lo stato d'uso e di progetto:
 - * del lotto teorico di pertinenza;
 - * della superficie accorpata di proprietà o in godimento;

* della superficie aziendale;

oltre che le opere che si rendono necessarie al fine di:

- rimuovere o consolidare gli accessori in precario;
- riordinare sotto il profilo fisionomico le superfici percepibili dagli spazi pubblici.

3a) *Per lotto teorico di pertinenza dell'edificio (fisicamente riconoscibile nel suo stretto intorno ad esso funzionalmente connesso e caratterizzato da specifiche e autonome destinazioni d'uso quali: cortile, aia, orto, giardino, pollaio, marciapiedi, accessori per rimessaggio attrezzi e autovetture, attrezzature d'arredo ecc.) si intende la superficie che si ottiene congiungendo le rette parallele ai lati esterni dell'edificio, individuate a distanza di 25 m da questo, ovvero, nel caso in cui esso sia circondato da proprietà diverse e sia di dimensioni inferiori, alla particella catastale sulla quale insiste l'edificio.

3b) *Per superficie accorpata di proprietà o in godimento si intende l'eventuale ambito esterno al lotto teorico di pertinenza accorpato e ricompreso nella stessa ditta catastale (come desumibile dai dati U.T.E.) o goduto dal richiedente in forza di contratti o patti d'uso.

3c) *Per superficie aziendale si intende l'area complessiva dei terreni condotti dall'azienda, destinati a colture agrarie o forestali, nonché l'area occupata da fabbricati rurali, strutture e infrastrutture situate all'interno dei terreni che formano l'azienda, siano essi in proprietà che goduti in forza di contratti di locazione.

4. Al fine di evitare diverse interpretazioni del dettato normativo della L.R.12/2005, a cui le N.T.A. dei P.R.G. dei Comuni consorziati fanno riferimento si riportano, per gli aspetti di più frequente dubbia interpretazione, i significati assunti dalle presenti N.T.A:

(L.R. 12/2005 art.59)

4a)* Le qualità colturali a cui corrispondono indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo sono quelle in atto al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia;

4b)* per la definizione dell'indice di densità fondiaria per la realizzazione delle abitazioni dell'imprenditore agricolo non vengono computate le superfici boscate;

4c)* per "terreni a bosco" vengono intesi gli "Ambiti di interesse forestale ricompresi e non ricompresi nel perimetro del Piano di Settore Forestale" di cui alla Tav. A di Azzonamento del presente P.S.A., fatto salvo il dettato della L.R. 27/2004; ai fini dell'applicazione della L.R. 12/2005 (art. 59-62) citata vengono assimilati al bosco gli incolti produttivi e sterili;

4d)* per "pascolo" si intendono gli ambiti in cui la cotica erbacea, polifita e permanente, è tradizionalmente utilizzata direttamente dal bestiame pascolante;

4e)* per "prato-pascolo"- si intendono gli ambiti in cui la cotica erbacea è in grado di sostenere un unico sfalcio e un pascolamento sul successivo ricaccio;

4f)* il "prato" è ricompreso negli "altri terreni agricoli" di cui al comma c) del citato art. 59, comma 3, lettera c della L.R. 12/2005; ad esso corrisponde una cotica erbacea polifita permanente o temporanea capace di sostenere più fienagioni nel corso dell'annata agraria;

4g)* per "qualità colturale in atto" si intende la condizione rilevabile al momento della presentazione dell'istanza ancorché siano in atto processi di colonizzazione da parte di specie arbustive ed arboree da non più di due anni e per le quali il Piano di Conduzione o di Sviluppo Aziendale preveda un ripristino allo stato originario.

L.R. 12/2005 art.59

4h)* Il computo di terreni non contigui, ancorché ricompresi in comuni contermini a quello in cui si localizza l'intervento è consentito solo per le aree ricomprese nei confini del Parco e per la realizzazione delle sole attrezzature e delle infrastrutture produttive di cui all'art. 59 della L.R. 12/2005.

L.R. 12/2005 art.60

4i)* L' accertamento da parte del Comune dell'effettiva esistenza e del funzionamento dell'azienda agricola viene inteso come verifica di congruità delle richieste formulate agli effettivi bisogni dell'azienda. Ciò considerando che le "possibilità" edificatorie consentite dalla norma non determinano di per sé un diritto ad edificare che, per altro, viene riconosciuto nel momento in cui venga dimostrato un oggettivo bisogno. Allo stesso criterio fa riferimento il Consorzio in ordine all'emissione di pareri. La verifica della congruità dell'intervento proposto corrisponde alla validazione da parte del Consorzio del Piano di Sviluppo Aziendale o del Piano di Conduzione che accompagnano i progetti di intervento o, dove richiesta, della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale.

ART 19

Strutture di servizio ai fondi

"caselli per deposito attrezzi e rimessaggio scorte e prodotti"

1. Ai soggetti diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 60 della L.R. 12/2005 che siano proprietari di fondi, investiti a colture agricole, siti all'interno del Parco dei Colli di Bergamo è consentita l'edificazione di un manufatto (casello) strettamente funzionale alla conservazione e alla manutenzione del fondo di proprietà. Al fine di evitare la proliferazione di tali strutture il consenso alla loro realizzazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la realizzazione del casello è concessa "una tantum" a favore di tutta la proprietà ricompresa nel perimetro delle zone normale dal presente P.S.A., così come risulta dalla consistenza della Ditta Catastale alla data di adozione del presente P.S.A.;
 - b) l'area oggetto di intervento sia regolarmente coltivata, non sia già dotata di strutture atte a svolgere la funzione di deposito attrezzi e di rimessaggio delle scorte e dei prodotti del fondo e di proprietà del richiedente;
 - c) l'area oggetto di intervento, ancorché disgiunta su appezzamenti prossimi e funzionalmente integrati, non sia di superficie inferiore a 10 ettari per le superfici boscate, 2 ha per le colture seminative e a pascolo, a 1 ha per il prato stabile e a 0,2 ha per le arboree da frutto e le colture orticole o, comunque, richieda per la sua coltivazione non meno di 20 giornate lavorative come risultano dall'applicazione dei tempi medi di lavoro di cui al successivo art.20;
 - d) la superficie massima coperta del casello sia contenuta entro 20 mq con altezza media interna non superiore a m. 2,50,
 - e) la destinazione del casello sia a "deposito attrezzi e rimessaggio scorte e prodotti del fondo";
 - f) le caratteristiche edilizie del manufatto siano di tipo tradizionale e rispettose degli indirizzi di cui ai "Criteri tipologici e formali" degli strumenti di gestione e di indirizzo del P.S.A. di cui all'art 8.
 - g) venga verificata da parte del Consorzio del Parco dei Colli, mediante il rilascio di un'apposita Certificazione, la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti b e c.
2. Tale manufatto non potrà essere realizzato all'interno delle zone C2 (ad esclusione di quanto specificato al punto 5), che, per altro, possono concorrere alla definizione della superficie minima di cui al precedente punto c.
3. Alle stesse condizioni suesposte è ammessa la costruzione di un casello "una tantum" avente superficie massima di:
 - mq 6 e con l'altezza media interna non superiore a m 2,50 anche per colture orticole di tipo familiare condotte su superfici inferiori a 0,2 ha;
 - mq 25 e con altezza media interna di m 4,50 ad uso fienile, in presenza di allevamento zootecnico part-time (bovino equino caprino - quantità minime allevate 2,5 U.B.A.), secondo modalità costruttive di tipo tradizionale.
4. Le tre tipologie di strutture di servizio ai fondi (20 mq x 2,50 m, 6 mq x 2,50 m, 25 mq x 4,5 m) di cui ai precedenti commi sono alternative l'una all'altra.
5. Relativamente alle zone destinate alle colture tradizionali (orti – coltivazione scarola) escluse le aree interessate dal S.I.C. di Astino e dell'Allegrezza, potrà essere realizzato un casello in legno, a

carattere provvisorio della tipologia tradizionale rispettosa degli indirizzi di cui ai “criteri tipologici e formali” degli strumenti di gestione e di indirizzo del P.S.A. di cui all’art. 8; detto casello dovrà avere carattere provvisorio e dovrà essere della seguente superficie massima:

- a) Superficie coltivata da 500 mq a 1000 mq: 10 mq di casello
- b) Superficie coltivata oltre i 1000 mq: 20 mq di casello

Il carattere di provvisorietà del casello è strettamente legato all’effettiva coltivazione degli orti e dovrà esserne prevista la rimozione, su semplice richiesta del Consorzio, in caso di cessazione dell’attività agricola. Il Consorzio provvederà annualmente alla verifica dei suddetti requisiti.

A garanzia della regolare coltivazione degli orti dovrà essere costituito deposito cauzionale d’importo fisso di € 1.000,00, aggiornato annualmente secondo l’indice ISTAT. Tale cauzione verrà utilizzata dal Consorzio per la rimessa in ripristino dei luoghi, in caso di riduzione o cessazione dell’attività agricola, qualora la proprietà non vi provvedesse direttamente. La rimessa in pristino dei luoghi dovrà avvenire entro e non oltre 18 mesi dalla cessazione dell’attività, oltre i quali vi provvederà direttamente il Consorzio.

ART 20

Tempi di lavoro

1. I tempi di lavoro, espressi in giornate annue per ettaro (ha) o per altre unità di misura come specificato in tabella, sono funzionali alla definizione del fabbisogno lavorativo richiesto per la conduzione del fondo, per la gestione degli allevamenti e per lo sviluppo delle attività agrituristiche previste dalla L.R. 3/92. In particolare al tempo di lavoro è subordinata la possibilità di realizzare nuovi edifici residenziali così come definito, per le varie zone individuate dal presente P.S.A., dagli articoli 11-12-13-14-15-16. I tempi fanno riferimento a ordinarie condizioni di lavoro (accessibilità e dotazioni strutturali e infrastrutturali) comunemente riscontrabili negli ambiti territoriali di cui alla Tavola di Azzonamento del P.S.A.: (1) = zona D e C1a; (2) = altre zone.

COLTURE-PRODUZIONI	(1)	(2)	COLTURE-PRODUZIONI	(1)	(2)
SEMINATIVI			ALLEVAMENTI ZOOTECNICI		
Grano tenero	6	7	<i>Allevamenti bovini</i>		
Orzo	6	7	-10 capi in stalla tradizionale con mungitura meccanica	95	95
Avena	6	7	- 10 capi in stalla a stab. libera	85	85
Mais granella (irriguo)	8	11	- 10 capi ingrasso	18	18
Mais granella secco	6	8	<i>Allevamenti suincoli</i>		
Mais erbaio	8	11	- 20 scrofe a ciclo chiuso	65	70
Mais insilato	10	14	- 10 capi ingrasso	8	9
Ptata da consumo	20	50	<i>Allevamenti ovi-caprini</i>		
Soia	4		- 10 capi stab. fissa mung. mecc.	12	15
Girasole	4	4	- 10 capi c.s. con 80 gg di pascolo	16	18
Lattuga pieno campo	100	100	- 10 capi ingrasso	8	9
FORAGGERE			<i>Allevamenti avicoli</i>		
prato stabile	14	25	- 10 capi a conduzione familiare	4	4
Medicaio	20	25	- 100 capi da carne	20	20
Trifoglio pratense	14	20	- 100 capi ovaiole	60	60
Prato pascolo	5	7	<i>Allevamenti equini</i>		
LEGNOSI AGRARI			- 10 capi in strutture fisse	50	50
Vite - Olivi	90	120	PESCA SPORTIVA		
Susino-pesco	85	120	Attività di pesca sportiva in		
Melo-pero	75	80	specchio d’acqua di 0,5 ha	600	600
Piccoli frutti	175	200	ATTIVITA’ AGRITURISTICHE		
COLTURE ORTICOLE			Ospitalità rurale-posto letto/anno	4	4
Protette sotto tunnels	340	340	Ristorazione per posto/anno	12	12

FORESTALI E FLOROVIVAISTICHE			Attività equestre per capo/anno	12	12
Resinose (gg/mc comprso trasporto e scarico a 10Km)	2	2	Attività pesca sportiva per anno		300
Latifoglie (gg/mc compreso trasporto e scarico a 10Km)	2	2	Attività culturale/ricreativa per persona		0,3
Floricoltura (per mq di serra)	0,3	0,3			
Vivaismo in pieno campo	120	120			
Apicoltura					
- Arnie stanziali	1	1,5			
- Arnie nomadismo	1,5	2			

- Le colture forestali, non computate ai fini della definizione dell'indice di densità fondiaria di cui all'art 18 punto 4c, concorrono invece alla definizione del fabbisogno di lavoro aziendale. Per la definizione del quantitativo di legname esboscato, assunto come indice per la definizione dei tempi di lavoro, si fa riferimento alla media degli ultimi 5 anni desunta dalle denunce di taglio, ancorché autorizzate.
- Eventuali colture o indirizzi produttivi che venissero previsti dai Piani di Conduzione o di Sviluppo Aziendale e non fossero considerati dal presente articolo verranno, da detti strumenti, ragguagliati per similitudine ai tempi di lavoro qui determinati e saranno oggetto di valutazione in fase di validazione dei Piani a sensi dell'art 18 punto 4.i.

ART 21

Standard per il recupero edilizio a fini residenziali

- Al fine di assicurare la possibilità di un effettivo recupero del patrimonio edilizio esistente, da parte dei soggetti che non possiedono i requisiti previsti, dall'art. 60 della L.R. 12/05, vengono definiti degli standard a cui possono tendere gli interventi che prevedono cambi di destinazione dei volumi, da produttivi a residenziali, derogando i limiti definiti per tali interventi per ciascuna zona.
- In altri termini viene consentito il cambio di destinazione per quote differenziate, tanto più generose quanto più gli spazi residenziali sono distanti da una dimensione teorica, sufficiente ad assicurare una corretta organizzazione delle stesse funzioni residenziali.
- La nuova superficie aggiuntiva, lorda di pavimento, è data dalla formula $A=K/Er$ dove:
 A == mq di superficie lorda di pavimento aggiuntiva;
 K = coefficiente empirico pari a 3000;
 Er == mq di superficie lorda di pavimento residenziale esistente.
- Tale possibilità è concessa "una tantum" fino ad ottenere, ad ampliamento avvenuto, una superficie lorda di pavimento complessiva non superiore a 95 mq di superficie utile (SU) ed una superficie massima di 50 mq di SNR (balconi, cantine, soffitte e locali pluriuso).
- Ad esclusione delle zone C2, B1, B2 relativamente alle nuove edificazioni zootecniche bovine (nuove stalle) è consentito realizzare un alloggio per il custode della dimensione massima di 70 m (superficie utile), nel rispetto della legislazione igienico/sanitaria vigente.

ART. 22

Recinzioni.

- La realizzazione di recinzioni, è sempre subordinata al parere del Consorzio. Tale parere verrà rilasciato previa verifica di uno specifico progetto (o di specifici elaborati grafici) che definisca:
 - lo spazio da recintare visto in relazione al lotto teorico di pertinenza, alla superficie accorpata di proprietà o in godimento, alla superficie aziendale (di cui all'art 18) e alla necessità di proteggere le colture specializzate;
 - l'andamento della recinzione in relazione alle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dei luoghi, al reticolo delle viabilità ordinaria e podere pubblica e privata, al reticolo idraulico superficiale, alle eventuali

recinzioni preesistenti e alle eventuali preesistenze arboree ed arbustive(filari, siepi, cortine arborate ecc.) con cui essa si relaziona o con cui può creare sinergie d'ordine paesaggistico ed ecologico;

c) le caratteristiche costruttive e formali della recinzione secondo le seguenti necessità:

- i) recinzioni pertinenziali; dovranno essere realizzate secondo materiali, e tipologie in sintonia con l'architettura del fabbricato residenziale esistente.
 - ii) recinzione a tutela delle colture agricole specializzate (frutteti, vigneti, vivai, oliveti); palo in legno e n. 4 fili a correre in ferro, oppure pali in legno e rete a maglie larghe quadrate o rettangolari distanziata dal terreno per almeno 0,10 m (vuoto di almeno 100 cm²) opportunamente mascherati con latifoglie arboree e cespugliose locali (ligustro, nocciolo, biancospino, corniolo, carpino bianco). Per le attività di maneggio o allevamento dei cavalli, la superficie recintabile, non potrà essere superiore al quadruplo di quella strettamente destinata al ricovero degli animali.
 - iii) recinzioni a tutela degli allevamenti a stabulazione libera potranno essere realizzate esclusivamente mediante staccionate in legno di castagno o di conifera.
2. Il progetto delle recinzioni potrà essere ricompreso all'interno di un Piano di Sviluppo Aziendale, di un Piano di Conduzione Aziendale o della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale qualora tali strumenti siano dovuti in quanto espressamente richiesti dalle presenti N.T.A
 3. Le recinzioni (le siepi) dovranno comunque essere posate rispettando i segni fisici presenti sul territorio e gli elementi che ne caratterizzano il paesaggio. A tal fine dovranno essere privilegiate le realizzazioni di recinzioni con siepi che concorrono a valorizzare il paesaggio e a migliorare la dotazione biologica della campagna.
 4. Limitatamente alla zona D) è consentita la sola recinzione temporanea delle aree adibite a pascolo del bestiame o oggetto di interventi di miglioramento forestale.

ART 23

Attività agrituristiche

1. Negli ambiti territoriali sottesi dal Piano di Settore Agricolo, D, C1a, C1b, C2, B3a, B3b, sono consentite tutte le attività agrituristiche, nei modi e alle condizioni previste dalla L.R. 3/92 e dal Regolamento Regionale n. 8/2001.
2. Non è consentita la possibilità di svolgere attività di agriturismo, di cui al punto 4 dell'art 10 della citata L.R. 3/92., sugli ambiti definiti dal precedente art. 17 (centri storici e nuclei di antica formazione) e sulle aree di Valmarina e di Astino così come individuate, per altri fini, dalla Tav. A "Azzonamento".
3. Gli ampliamenti degli edifici destinati ad attività agriturbistica, di cui al 2° comma dell'art. 10 della L.R. 3/92, dovranno comunque rispettare le indicazioni e i vincoli dettati dalle presenti N.T.A. per i singoli ambiti territoriali.
4. L'uso a fini agriturbistici di edifici censiti come rurali, ancorché destinati all'ospitalità agriturbistica, non ne comporta il cambio di destinazione d'uso ne, in particolare, risponde alle esigenze residenziali degli addetti che restano normale dalle presenti N.T.A.
5. L'assegnazione del marchio alle attività agriturbistiche ricadenti nel Parco dei Colli è normato dal successivo articolo 24.
6. I regolamenti ed i disciplinari stabiliranno in base alla classificazione regionale relativa agli indirizzi aziendali (di solo pernottamento, eno-gastronomico, culturale) criteri e modalità di assegnazione.
7. I prodotti utilizzati per l'attività di ristoro dovranno essere per almeno il 50% di produzione aziendale, ed il 20% di produzione delle aziende agricole rientranti nel parco detentrici del marchio (riccio) fermo restando il rispetto dell'art. 8 del regolamento regionale del 24 dicembre 2001 n. 8.

ART. 24

Marchio collettivo – Associazioni - Eventi fieristici e promozionali.

1. Il Consorzio Parco dei Colli ai sensi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 art. 34" Iniziative per la promozione economica sociale", attuerà specifiche azioni per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari e dei servizi (fattorie didattiche e agriturismo) svolti dalle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco dei Colli.
2. In particolare depositerà uno specifico marchio collettivo (riccio) ai sensi dell'art. 2570 del Codice civile e dal D.lgs 4 dicembre 1992 n. 480 art. 2 e del decreto regionale n. 25436 del 18.12.2002 "Definizione di un sistema coordinato a livello regionale per la determinazione di un marchio per i prodotti agro-alimentari delle aree protette regionali".
3. Il Consorzio del Parco titolare del marchio stabilirà le modalità di concessione in uso agli agricoltori secondo regole che prevedono il possesso di precisi prerequisiti di carattere giuridico e tecnico-agronomico. Il marchio è supportato da uno specifico regolamento applicativo d'uso allegato al momento del deposito del marchio e si fonda su una serie di disciplinari specifici che devono essere rispettati dalle aziende agricole che intendono accedere all'uso del marchio stesso.
4. Gli agricoltori concessionario dell'uso del marchio potranno costituire apposita associazione per la valorizzazione dei prodotti e dei servizi partecipando autonomamente a fiere e manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale.
5. Il Consorzio del Parco attuerà specifiche iniziative promozionali per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari e dei servizi svolti dalle aziende agricole (sito internet, fiera, pubblicazioni, eventi promozionali legati alla valorizzazione del territorio etc.).

ART 25

Fruizione dello spazio rurale. Orti urbani

1. Gli interventi connessi alla fruizione territoriale e ambientale, ancorché definiti da altri strumenti attuativi del P.T.C., dovranno rispettare le esigenze delle imprese agrarie e farsi carico di indennizzare i mancati redditi che a esse eventualmente deriveranno dalla loro realizzazione.
2. A tal fine verranno stipulati con tali imprese specifici "Atti di impegno", di cui all'art 7, con cui verranno regolati i reciproci impegni e i servizi connessi alla manutenzione, al controllo e al miglioramento dei caratteri ambientali ed ecologici che esse possono garantire.
3. Tali interventi dovranno comunque essere prioritariamente orientati a garantire il permanere delle attività agricole, ancorché orientate verso produzioni e erogazione di servizi compatibili con l'ambiente e le nuove funzioni di progetto, al fine di giungere ad una stretta integrazione funzionale e paesaggistica tra le attività agricole e le nuove forme di fruizione che sappia generare reciproche sinergie anche d'ordine economico (manutenzione degli spazi verdi, gestione di servizi, controllo ambientale ecc. ecc.).
4. In considerazione delle qualità ambientali e della irrilevante domanda sociale espressa, non è consentita la formazione di orti urbani, intesi quali aree appositamente attrezzate allo svolgimento di tale pratica (art. 18.3 di P.T.C.).

ART 26

Soprassuoli forestali, filari e siepi.

1. La Tav A "Azzonamento" individua fra gli "Ambiti territoriali non sottesi dal P.S.A.", con apposito simbolo grafico, gli ambiti di interesse forestale "ricompresi" nel perimetro del Piano di Settore Forestale che detta norme cogenti per i soprassuoli forestali e gli spazi in essi interclusi a vocazione forestale da esso stesso individuati.

2. Lo stesso elaborato individua altresì gli ambiti di interesse forestale "non ricompresi" nel perimetro del Piano di Settore Forestale che sono normati dalle "prescrizioni di massima e di polizia forestale", di cui al Regolamento Regionale 23-2-1993 n°I.
3. Tale individuazione ha carattere puramente indicativo in quanto i soprassuoli forestali, che evolvono anche per processi di spontanea evoluzione delle coperture vegetali, restano di fatto individuati ai sensi dalla L.R. 27/04 che definisce il significato di bosco e, nel contempo, il proprio campo di applicazione oltre che quello del Regolamento della R.L. 1/93.
4. Restano esclusi da tali strumenti di governo i soprassuoli arborei ed arbustivi che, ancorché rilevanti in ordine alle funzioni paesaggistiche ed ecologiche svolte nell'aumentare la complessità biologica della campagna (filari, siepi, piante isolate, fasce alberate, ecc), non sono riconoscibili come boschi in quanto di modeste dimensioni, disgiunti rispetto ai comparti forestali più significativi o non in grado di sostenere prelievi di interesse forestale.
5. Tali elementi devono essere mantenuti e valorizzati, governandoli in modo che ne venga favorita la funzionalità paesaggistica ed ecologica. A tal fine i Piani di Sviluppo, di Conduzione Aziendale o la Dichiarazione di Compatibilità Ambientale ne descriveranno la struttura, la composizione floristica e le previsioni di progetto che ad essi, in una qualche misura, si rapportano; azioni che saranno oggetto di valutazione in fase di validazione dei Piani ai sensi dell'art 18 punto 4.i).

ART 27

Qualità culturali e indirizzi produttivi

1. All'impresa agraria è riconosciuta la possibilità di effettuare le colture e di sviluppare gli indirizzi produttivi ritenuti opportuni per meglio rispondere all'esigenza di massimizzare la produttività dei mezzi di produzione impiegati. Ciò fatto salvo il rispetto delle indicazioni connesse al dimensionamento delle strutture produttive e residenziali dettate dalle presenti N.T.A. e la verifica di congruenza ambientale e paesaggistica delle qualità culturali su cui si organizza l'attività dell'impresa agraria.
2. A tale riguardo, in fase di validazione del Piano di Sviluppo Aziendale, del Piano di Conduzione o della Dichiarazione di Compatibilità ambientale, le qualità culturali, intese anche in ordine alle operazioni culturali e agli apprestamenti di sostegno o di allevamento che queste sottendono, vengono apprezzate in ordine alla loro valenza sul piano paesaggistico e igienico-ambientale distinguendo le colture:
 - ORDINARIE a cui viene riconosciuta la capacità di ripristinare o mantenere l'assetto paesistico-ambientale tradizionale o in atto dei luoghi;
 - NON TRADIZIONALI ma comunque garanti in ordine al raggiungimento degli obiettivi generali, anche di natura paesaggistica, definiti dal P.T.C, e dal P.S.A.;
3. Il Consorzio privilegerà, anche attraverso specifiche azioni di sostegno che si riserva di definire, il mantenimento e Rimpianto di colture estensive tradizionali (Ordinarie) che offrono maggiori garanzie in ordine al mantenimento e alla valorizzazione dei caratteri ambientali e paesaggistici dei luoghi. In tal senso verranno favorite e più facilmente assentite le ipotesi di sviluppo aziendale e di conduzione delle proprietà impostate su destinazioni culturali tradizionali dei luoghi.

ART 28

Indici di conversione capi animali/ unità bovine adulte (UBA)

1. Per la conversione dei capi allevati ad UBA, funzionale al dimensionamento delle strutture di ricovero che, a sensi degli art 11-12-13-14-15-16 sono rapportate ad un livello massimo di UBA x ha si adottano i seguenti indici di conversione:

Equini di età superiore a 6 mesi	1
Tori	1
Vacche	1
Altri bovini di età superiore a 2 anni	1
Bovini di età compresa fra 6 mesi e 2 anni	0,6
Bovini di età compresa fra 6 mesi e 2 anni	0,6

2. Qualora il Piano di Sviluppo Aziendale, il Piano di Conduzione o la Dichiarazione di Compatibilità Ambientale preveda allevamenti di specie animali diverse da quelle indicate, preveda tecniche di allevamento e di pulizia delle strutture di ricovero che portino alla produzione di liquami o, ancora, siano collocati in situazioni ambientali di estrema fragilità il Consorzio potrà richiedere la presentazione del "Piano di utilizzazione agronomica delle deiezioni" di cui alla L.R. 37/93 secondo le indicazioni eventualmente indicate dal regolamento di attuazione o, in mancanza di questo, secondo la metodologia consigliata dall'ERSAL (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo ottobre 1992).
3. La dimensione di tali allevamenti dovrà comunque essere rapportata al contenuto in N (azoto) delle deiezioni prodotte dagli allevamenti bovini, in stabulazione fissa, di cui agli art 11-12-13-14-15-16.

ART 29

Gestione delle superfici incolte e abbandonate.

1. Al fine di garantire il controllo e la regimazione delle acque, la funzionalità dei percorsi, il mantenimento di assetti paesaggistici coerenti con le qualità dei luoghi e prevenire rischi di incendio, il Consorzio assumerà anche d'intesa con gli altri livelli di governo, iniziative atte a favorire il recupero delle superfici agrarie incolte e abbandonate, oltre che capaci di inibire la diffusione del fenomeno dell'abbandono culturale.
2. Al riguardo, saranno privilegiate ed eventualmente sostenute le azioni che propongano il riordino funzionale e fisionomico degli ambiti agricoli dismessi e abbandonati per i quali, in funzione delle diverse condizioni ambientali, potranno essere attivate sia azioni tese alla riconversione a bosco come interventi che ne promuovano il recupero a fini agricoli o al mantenimento di spazi verdi aperti.
3. Potranno tuttavia essere intraprese anche azioni impositive, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia (L. 440/78 e successive integrazioni e modificazioni), così come in fase di validazione e di definizione degli strumenti istruttori di cui al precedente art. 3.
4. A tal fine il Consorzio, per assicurarsi che detti strumenti considerino anche le superfici abbandonate e incolte all'interno delle proprie valutazioni, potrà effettuare un "censimento delle terre incolte" che ne definisca la proprietà e che consenta di fondare l'assunzione di specifici e puntuali comportamenti.

ART 30

Gestione delle pratiche edilizie.

Archivio delle aree vincolate.

1. Il Consorzio del Parco dei Colli, al fine di facilitare la gestione amministrativa delle istanze che vengono presentate per l'espressione del parere, istituirà un Archivio delle superfici che vengono man mano vincolate per l'edificabilità.
2. L'archivio verrà strutturato e organizzato tenendo anche conto della possibilità di attivare relazioni e servizi di reciproca utilità con le Amministrazioni Comunali a cui, tra il resto, compete il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 59 e 60 della L.R. 12/05.
3. E' fatto obbligo al Comune Consorziato comunicare al Parco il rilascio delle concessioni e trasmettere copia degli atti di cui agli articoli sopra citati.